



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 55/17/CSP**

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ  
RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. (FORNITORE DEL  
SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO NAZIONALE “RAI DUE”)  
PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL’ART. 34,  
COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177  
IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI CUI AL PARAGRAFO 3.1 DEL  
CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE MEDIA E MINORI,  
IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ART. 34, COMMA 6. DEL  
DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177**

**(PROC. N. 2676/SM/MZ)**

## **L’AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 30 marzo 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTO il decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

VISTA la delibera n. 628/14/CONS, del 18 dicembre 2014, recante “Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello, ed in particolare l’art. 5”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”;

VISTO l’art. 34, comma 2, del citato decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, che impegna le emittenti televisive e le emittenti radiofoniche a non trasmettere programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, a meno che la scelta dell’ora di trasmissione fra le ore 23:00 e le ore 7:00 o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minori che si trovano nell’area di diffusione vedano o ascoltino normalmente tali programmi; qualora tali programmi siano trasmessi, sia in chiaro che a pagamento, nel caso di trasmissioni televisive, devono essere preceduti da un’avvertenza acustica e devono essere identificati, durante tutto il corso della trasmissione, mediante la presenza di un simbolo visivo chiaramente percepibile;

VISTO il “Codice di autoregolamentazione media e minori”, approvato dalla Commissione per l’assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### **1. Fatto e contestazione**

Dagli esiti del monitoraggio d’ufficio, pervenuti con nota protocollata n. 0061357 del 25 novembre 2016, è risultata la messa in onda in data 24 settembre 2016 di un episodio della serie televisiva “Squadra Speciale Lipsia” dal titolo “Vuoto di memoria” che presenta contenuti di sesso e violenza e scene riferite a pratiche sadomaso che sfociano nell’omicidio di una giovane donna per strangolamento avvenuto nel corso di una festa privata accompagnata da abuso di alcool e sostanze stupefacenti. L’episodio è trasmesso in fascia oraria protetta dal servizio di media audiovisivo in ambito nazionale “Rai Due” fornito dalla società Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A.



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

Con atto cont. n. 24/16/DCA del 29 novembre 2016, notificato il 30 novembre 2016 con nota prot. 0062033, la Direzione contenuti audiovisivi ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio ed ha contestato alla società Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A. la presunta violazione delle disposizioni di cui all'art. 34, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in relazione alle disposizioni di cui al paragrafo 3.1 del Codice di autoregolamentazione media e minori, in combinato disposto con l'art. 34, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per la diffusione di un episodio della serie televisiva "*Squadra Speciale Lipsia*" dal titolo "Vuoto di memoria" trasmesso il 24 settembre 2016, in fascia oraria protetta, dalle ore 16:24 alle ore 17:06.

### **2. Deduzioni della società**

Nelle memorie difensive acquisite al prot. n. 0063754 del 14 dicembre 2016 la società Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A. ha dichiarato che la serie poliziesca di cui fa parte la puntata in esame gode di un ampio successo di pubblico in tutto il mondo ed è una delle più longeve della televisione tedesca considerato che consta di oltre 305 episodi. Il *serial* è ambientato nella città di Lipsia, ha come protagonisti quattro agenti intuitivi e dinamici che formano una squadra speciale della polizia. La serie è prodotta dal 2001 e, a quattro anni dal debutto, è stata candidata al Premio Ninfa d'Oro assegnato al Festival della televisione di Montecarlo nel Principato di Monaco per gli attori, i produttori e come migliore realizzazione di una serie poliziesca. Viene trasmessa in Germania dal canale ZDF, il canale pubblico tedesco, in prima serata e in numerosissime repliche in orari *daytime* tra le ore 14 e le ore 20.15 e anche la tv pubblica francese '*France 2*' e le due tv pubbliche svizzere francesi, '*RTSI*' e svizzera tedesca, '*SFRI*', seguono il medesimo schema di programmazione. La Società dichiara che la serie in questione, pur sempre connotata da un'impronta umoristica che stempera le scene drammatiche, nelle ultime stagioni ha abbandonato il tessuto dei contenuti 'leggeri', affrontando tematiche più crude, critiche e pericolose. "*Rai Due*" ha scelto di proseguire con questa serialità non soltanto per la solidità del prodotto, che negli anni non ha mai ceduto ascoltatori, ma anche perché particolarmente affine alla vocazione attuale della Rete laica, metropolitana e fortemente "agganciata" alla contemporaneità del Paese. La Rai, in merito alle scene contestate, rappresenta che le stesse devono ritenersi essenziali e funzionali a rappresentare la costruzione dell'azione criminale consumata dall'omicida, a far comprendere il dispositivo investigativo utile alla risoluzione del caso e rientrano nell'ambito narrativo tipico del genere "poliziesco". Inoltre, secondo la Società i comportamenti fatti vedere dagli investigatori sorprendono gli autori che non ricordavano di averli mai posti in essere in quanto sotto l'effetto di sostanze inconsapevolmente assunte ad opera dell'omicida. Secondo la Società, per come è svolta, la narrazione dei fatti e il disvalore con cui gli investigatori presentano ai protagonisti quelle immagini, portano il telespettatore a condividere il giudizio negativo di tali gesti provocati dall'assunzione di sostanze che alterano i normali comportamenti e che, altrimenti non sarebbero ragionevolmente possibili. In tale contesto, anche le sequenze che potrebbero essere considerate "più audaci" risultano decisamente



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

stemperate da altre che le intervallano quali quella dell'analista che si affeziona ad un'iguana trovata nel luogo dell'omicidio connotata da una forte nota di ironia o da altre che rappresentano il protagonista poliziotto nell'atto di riacquistare la memoria e da quelle dei presunti colpevoli sottoposti ad un interrogatorio.

Le sequenze oggetto di censura, sono, inoltre, secondo la Società, rese poco intelligibili allo spettatore, in quanto alterate nella nitidezza e nella chiarezza. Infatti, sono caratterizzate: - alcune da un effetto *fluo* che riduce sensibilmente i contrasti dell'immagine, effetto utilizzato al fine specifico di rappresentare il "vuoto di memoria", da cui il titolo della puntata, memoria che riaffiora nei protagonisti grazie alla sollecitazione della visione della registrazione e che risulta essenziale per la soluzione del giallo; - altre dal fatto che lo spettatore fruisce delle stesse soltanto attraverso una visuale indiretta (essendo "proiettate" su uno schermo improvvisato dalla "squadra" per consentire agli indagati di vederle) e in bassissima risoluzione. La Società rappresenta, inoltre, che l'impatto emotivo delle inquadrature *de quibus* è ulteriormente ridotto dalla brevissima durata, strettamente necessaria alla comprensione della trama dell'episodio, che le connota. In specie, le prime sequenze contestate hanno una durata complessiva, come emerge dagli stessi dati di monitoraggio riportati nell'atto di contestazione, di appena 6 secondi (la prima ha una durata di un solo secondo, la seconda di tre secondi e la terza di due secondi). Anche gli altri frame hanno una durata di appena 58 secondi complessivi, ritenuta indispensabile a garantire allo spettatore di fruire della narrazione completa dei fatti delittuosi. La Società fa osservare, altresì, che nell'ambito dell'episodio in questione viene meritoriamente sensibilizzato lo spettatore in relazione alla prevenzione dall'infezione da HIV di cui è affetto uno degli indagati dell'omicidio. Viene, infatti, rilevato da uno dei protagonisti che tra il momento del presunto contagio e quello della piena attendibilità del test che lo possa rilevare devono decorrere almeno novanta giorni. La Società rappresenta anche che nella puntata è più volte fatto riferimento alla necessità di eseguire l'esame diagnostico in questione per verificare di non avere contratto l'infezione e, quindi, di non poterla eventualmente trasmettere. La Società sottolinea che la tematica della prevenzione da HIV è quanto mai attuale anche in considerazione del fatto che è da poco acquistabile il test diagnostico nelle strutture farmaceutiche al fine specifico di incoraggiare e stimolare il maggior numero di persone possibili ad eseguirlo anche nelle proprie "mura domestiche" senza necessità di rivolgersi direttamente ad una struttura ospedaliera. Viene, inoltre, secondo la Rai, chiaramente stigmatizzato l'utilizzo di droghe e di qualsiasi sostanza che possa alterare il comportamento e le azioni. La serie, secondo la Società, è connotata da un linguaggio attuale e rappresenta la realtà di oggi in coerenza con la linea editoriale della Rete che è irreversibilmente proiettata verso la rappresentazione del mondo in cui viviamo e in tutto il suo palinsesto applica la formula 'stendhaliana' che definì in maniera definitiva il romanzo moderno: uno specchio trascinato per strada. La società sottolinea, inoltre, che l'episodio in questione è stato diffuso di sabato pomeriggio ossia in una giornata, diversa da quelle infrasettimanali, in cui, è verosimile che un minore trascorra il proprio tempo libero con almeno un genitore o comunque una persona adulta. La Società rappresenta che sono state garantite



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

costantemente (in tutte le fasce orarie, come previsto dal Codice), valide alternative di programmazione dedicate al pubblico più giovane, tra le quali i palinsesti di “YoYo”, “RaiGulp” e “Rai Scuola”, interamente fruibili dai minori. Fermo restando quanto sopra argomentato, la Rai prende, comunque, doverosamente atto delle eccezioni sollevate dall’Autorità e, nel prevalente interesse del pubblico di minori e per futura garanzia, la Direzione Editoriale interessata ha assunto l’impegno di eliminare l’episodio in questione da qualsiasi collocazione *daytime*. La Rai-Radiotelevisione Italiana chiede, per quanto sopra esposto, l’archiviazione del procedimento inerente la messa in onda dell’episodio “Vuoto di memoria” della serie televisiva “Squadra Speciale Lipsia”.

### **3. Valutazioni dell’Autorità**

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria e della visione delle registrazioni in atti, le giustificazioni presentate dalla società Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A. nelle memorie difensive acquisite al prot. n. 0063754 del 14 dicembre 2016, non si ritengono accoglibili per le seguenti motivazioni:

- l’episodio oggetto di contestazione è stato mandato in onda in chiaro dalle ore 16:24 alle ore 17:06, ovvero in fascia oraria protetta, in assenza sia degli accorgimenti tecnici idonei ad escluderne la visione da parte dei minori, sia dei relativi elementi paratestuali (avvertenza acustica preliminare e simbolo visivo per tutta la durata dell’episodio);
- le scene contestate non appaiono idonee alla visione da parte di un pubblico di minori in quanto presentano contenuti volgari, a sfondo sessuale e di violenza, mostrano un alto livello di verosimiglianza con riferimento sia alle modalità di rappresentazione dei contenuti (realismo), sia alle modalità di rappresentazione dei personaggi, sia all’ambientazione delle scene rappresentate (che sostanzialmente si svolgono in un contesto quotidiano), ed elementi e contenuti di estrema tensione. Le scene in questione si riferiscono ad espliciti atti sessuali a sfondo sadomaso e a comportamenti violenti nell’ambito dei quali una donna viene uccisa per strangolamento. La rappresentazione è crudamente realistica, le immagini sono particolarmente impressionanti, si rileva altresì una condensazione di stimoli (rumori, scelte cromatiche, movimenti di macchina, tono concitato della narrazione, urla, gemiti...). Le immagini, sebbene lievemente alterate nella nitidezza da un effetto *fluo* e da una visuale indiretta (in quanto “proiettate” su uno schermo per consentire agli indagati di vederle) non sono rese meno riconoscibili allo spettatore. Va peraltro tenuto presente che l’organizzazione spazio-temporale dell’episodio, caratterizzata da reiterato ricorso alla tecnica del *flashback* e da un continuo slittamento di contesti, contribuisce a rendere più problematico il processo di comprensione della trama da parte dei telespettatori minori per i quali, pertanto, risulta più difficile utilizzarla per contestualizzare, elaborare e stemperare le criticità contenute nelle scene in oggetto.



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

- le scene contestate sono più volte riproposte, seppur secondo diverse inquadrature, nel corso dell'episodio in questione raggiungendo una durata complessiva ben superiore al minuto, un tempo televisivo significativo tenuto conto delle caratteristiche di realismo e crudezza di quanto in esse viene rappresentato; le scene avrebbero potuto essere rappresentate con minore dovizia di particolari e tagliate o filtrate con idonei accorgimenti al fine di contemperare le esigenze narrative con il diritto della tutela dei minori;
- il disvalore che gli investigatori attribuiscono ai comportamenti ritratti nelle scene in questione e i messaggi, anche positivi, contenuti nell'episodio - peraltro non sempre di immediata intelligibilità per il target di telespettatori minorenni che, in assenza di mediazione adulta, si suppone siano all'ascolto in fascia oraria protetta - non sono sufficienti a stemperare le evidenti criticità delle immagini esaminate le quali, comunque, risultano essere inadeguate per la predetta fascia oraria di trasmissione e suscettibili di creare nocimento ai telespettatori di minore età;
- il fatto che la serie poliziesca, di cui fa parte la puntata in esame, goda di un ampio successo di pubblico in tutto il mondo e che sia affine alla "vocazione attuale della Rete laica, metropolitana e fortemente agganciata alla contemporaneità del Paese", secondo quanto rappresentato dalla Società, non ne giustifica la messa in onda in chiaro e in fascia oraria protetta. Peraltro, la stessa Società, dichiarando che la serie in questione, pur sempre connotata da un'impronta umoristica che stempera le scene drammatiche, nelle ultime stagioni, abbia abbandonato il tessuto dei contenuti 'leggeri', affrontando tematiche più crude, critiche e pericolose si mostra consapevole delle potenziali criticità della serie, tuttavia ne consente la messa in onda in fascia oraria protetta, nell'ambito della quale "si presume che l'ascolto da parte del pubblico in età minore non sia supportato dalla presenza dell'adulto" (ex art. 4.4 del Codice di autoregolamentazione media e minori);
- la constatazione che l'episodio in questione sia stato diffuso di sabato pomeriggio ossia in una giornata, diversa da quelle infrasettimanali, in cui - secondo la parte - è verosimile che un minore trascorra il proprio tempo libero con almeno un genitore o comunque una persona adulta, non rileva nel caso di specie in quanto non può il target auspicato dall'emittente costituire esimente dall'ottemperanza delle norme vigenti poste a tutela dei minori. Quanto sostenuto dalla parte non giustifica in alcun modo che i minori non supportati dalla presenza di un adulto (se pur pochi) in ascolto debbano assistere a programmi suscettibili di ledere il loro sviluppo. Infatti, secondo consolidata giurisprudenza, nella scala dei valori - anche quelli giuridici - i diritti alla vita ed all'integrità fisica, psichica e psicologica della persona non possono essere mai "graduati", e non possono mai costituire oggetto di calcoli proporzionalistici o statistici volti a comprimerne il contenuto sostanziale posto a tutela anche di un singolo minore; peraltro il fatto che l'episodio sia stato trasmesso di sabato è una condizione non solo non contemplata come esimente nel Codice di autoregolamentazione media e minori ma che, comunque, non giustifica in alcun



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

modo la messa in onda in fascia oraria pomeridiana di programmi in violazione delle norme in quanto nocivi ad un pubblico di minori;

- contrariamente a quanto affermato dalla parte, nelle altre reti con programmazione a carattere generalista della Rai non è stata diffusa, nel giorno e nella fascia oraria in oggetto, una programmazione specificatamente destinata ai minori, anche se va rilevato che altre reti tematiche afferenti alla medesima Società hanno trasmesso programmi fruibili da tale target di pubblico;

L'art. 34, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, impone alle emittenti televisive il divieto di trasmettere programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori a meno che la scelta dell'ora di trasmissione fra le ore 23:00 e le ore 7:00 o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minori che si trovano nell'area di diffusione vedano o ascoltino normalmente tali programmi e qualora questi ultimi siano trasmessi, sia in chiaro che a pagamento, devono essere preceduti da un'avvertenza acustica e devono essere identificati, durante tutto il corso della trasmissione, mediante la presenza di un simbolo visivo chiaramente percepibile.

L'art. 34, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, impone alle emittenti televisive, anche analogiche, diffuse su qualsiasi piattaforma di trasmissione, di osservare le disposizioni a tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione media e minori approvato il 29 novembre 2002, e successive modificazioni.

L'art. 3.1. del Codice di autoregolamentazione media e minori impegna le Imprese televisive a dedicare nei propri palinsesti una fascia "protetta" di programmazione, tra le ore 16:00 e le ore 19:00, idonea ai minori con un controllo particolare sia sulla programmazione sia sui promo, i trailer e la pubblicità trasmessi;

RITENUTO di confermare quanto rilevato nell'atto di contestazione n. 24/16/DCA in merito alla violazione da parte della società Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A. delle disposizioni di cui all'art. 34, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in relazione alle disposizioni di cui al paragrafo 3.1 del Codice di autoregolamentazione media e minori, in combinato disposto con l'art. 34, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per la trasmissione dell'episodio "Vuoto di memoria" delle serie televisiva "*Squadra Speciale Lipsia*" in data 24 settembre 2016;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25.000,00 (venticinquemila/00) ad euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00), ai sensi dell'art. 35, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, in particolare, di dover determinare la sanzione per la violazione corrispondente alla messa in onda in data 24 settembre 2016 dell'episodio "Vuoto di memoria" delle serie televisiva "*Squadra Speciale Lipsia*" nella misura corrispondente



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

al triplo del minimo edittale pari ad euro 75.000,00 (settantacinquemila/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

### **A. Gravità della violazione**

La violazione deve ritenersi di elevata gravità, tenuto conto dell'orario di messa in onda dell'episodio all'interno della fascia oraria protetta, fascia oraria nella quale si ritiene che l'ascolto da parte del pubblico in età minorile non sia supportato dalla presenza di un adulto, e considerato, comunque, che le trasmissioni sono avvenute nel corso di giornata non lavorativa.

### **B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

Si prende atto che la Società ha assunto l'impegno di eliminare l'episodio in questione da qualsiasi collocazione in fascia oraria diurna.

### **C. Personalità dell'agente**

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente, avuto riguardo, in particolare, alla tutela dei minori. Si prende comunque atto che la società ha collaborato all'attività istruttoria.

### **D. Condizioni economiche dell'agente**

In considerazione della situazione economica della società RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A., che presenta condizioni economiche negative con bilancio al 30 giugno 2015 in perdita (fonte: Infocamere), si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura sopra indicata;

RILEVATO che, in relazione all'episodio di violazione riscontrato per la trasmissione dell'episodio della serie televisiva "*Squadra Speciale Lipsis*" dal titolo "Vuoto di memoria" la somma complessivamente dovuta a titolo di sanzione pecuniaria sia pari a euro 75.000,00 (settantacinquemila/00);

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

### **ORDINA**

alla società Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito nazionale "*Rai Due*", con sede legale in Roma, viale Mazzini, n. 14, di pagare la sanzione di amministrativa di euro 75.000,00 (settantacinquemila/00), al



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 34, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in relazione alle disposizioni di cui al paragrafo 3.1 del Codice di autoregolamentazione media e minori, in combinato disposto con l'art. 34, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

### **INGIUNGE**

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 75.000,00 (settantacinquemila/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale *“Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con delibera n. 55/17/CSP per violazione delle disposizioni di cui all’articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in relazione alle disposizioni di cui al paragrafo 3.1 del Codice di autoregolamentazione media e minori, in combinato disposto con l’art. 34, comma 6, del Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177”* ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento *“Delibera n. 55/17/CSP”*.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 30 marzo 2017

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Riccardo Capecchi